SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 873-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964 (V. Stampato n. 1532)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 novembre 1964

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1965

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali

Onorevoli Senatori. — Il contenuto dei primi tre articoli che compongono il disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento può essere così, in sintesi, rappresentato:

1) per il periodo di tempo dall'inizio dell'entrata in vigore della legge a tutto il 31 dicembre 1967 — salvo quanto stabilito dall'articolo 3 — sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila, a quella ipotecaria, nella misura fissa di lire duemila, alle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di lire duemila: a) le trasformazioni delle società regolarmente costituite in società di diverso tipo; b) le fusioni di società di qualunque tipo, regolarmente esistenti, sia mediante costituzione di nuova società, sia mediante incorporazione di una o più in altra già esistente; c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire: d) i contemporanei aumenti di capitali purchè sottoscritti entro l'anno, e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali.

Il diritti catastali e di voltura comnessi con le operazioni di cui sopra saranno percepiti nella somma di lire diecimila;

2) non sono assoggettabili alla imposta di Ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ove avvenga nel periodo indicato nell'articolo 1, e alle condizioni di cui all'articolo 3, i redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione, se indicati in bilancio, o in allegato, ma concorreranno a fornire il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione, nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale.

Similmente si stabilisce per i redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza di concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, considerando realizzo, agli effetti di cui sopra, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili. Disposizioni applicabili, peraltro, ai soggetti tassabili in base a bilancio, e a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, per l'anno precedente alla fusione, trasformazione, concentrazione, mantenendo tale sistema d'accertamento fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate;

3) se, però, per effetto dell'operazione di cui sopra, il capitale della società che risulta o l'aumento del capitale della società che permane, supera il miliardo di lire, le agevolazioni previste si applicano soltanto se, su richiesta delle società interessate, sia stato accertato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze: a) che le società operano nell'ambito di un unico settore produttivo industriale o commerciale e che le operazioni hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso lo ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva: b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza. Tale decreto non preclude l'esercizio da parte dei terzi interessati dell'azione di accertamento della illeceità degli atti.

Se il capitale non supera il miliardo le agevolazioni si applicano in base a dichiarazione delle società interessate che le operazioni non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

La pena pecuniaria per l'accertata illeceità sarà non inferiore all'importo dei tri buti non corrisposti, nè superiore al doppio di tale importo.

* * *

Si è deliberatamente, per prima, richiamato il contenuto dei primi tre articoli del progetto di legge perchè sono quelli che lo configurano nella sua attualità.

Per rendersene conto basti il confronto con i precedenti legislativi, in specie con il disegno di legge n. 451 presentato dal Ministro delle finanze (Taviani) di concerto col

Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro (Tambroni) comunicato alla Presidenza del Senato il 7 aprile 1959 — Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali — approvato dal Senato nella seduta del 24 giugno 1959, ma non discusso dalla Camera dei deputati, i cui due unici articoli, corrispondono sostanzialmente ai due primi articoli del progetto oggetto del nostro esame.

Nel mentre la prima legge che concede: « Temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite » (regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206) riguarda soltanto agevolazioni nel campo delle imposte indirette, nella sola ipotesi della tassa di registro ed ipotecaria e della fusione — articolo 1 — « gli atti di fusione delle società commerciali, regolarmente costituite alla data del presente decreto, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 » disposizione peraltro prorogata e completata con disposizioni successive e con il regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160.

Nel mentre con il regio decreto-legge 5 marzo 1942 n. 192, «Provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società » si creano agevolazioni anche nel settore delle imposte dirette, con la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1: « nel caso di fusioni di società commerciali regolarmente costituite... non si fa luogo ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile, per imposta sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e per imposta cedolare sui frutti dei titoli azionari, per imposta straordinaria progressiva sui dividendi, sempre quando le fusioni siano deliberate nel termine ed alle condizioni di cui al comma precedente fermo l'obbligo del pagamento delle imposte già definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Agevolazioni nel campo delle imposte indirette e nel campo delle imposte dirette si hanno per fusione, trasformazioni, concentrazioni di società comerciali, con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, « Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria ».

Ed ancora, articolo 41 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » ed articolo 29 e successivi della legge 6 agosto 1954, n. 603 « Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » ed articolo 9, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche ».

* *

Dicevo che dal confronto tra le precedenti norme e quanto è oggetto del progetto di legge che ci occupa se ne comprende quella che ne è la *mens legis*.

Il motivo comune di tutti questi provvedimenti è basato su due concetti fondamentali di ordine economico e d'ordine giuridico: azienda ed impresa.

Il nostro Codice definisce (articolo 2555) l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ed imprenditore è (articolo 2082) chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servigi.

E l'articolo 2085 del Codice civile (indirizzo della produzione) statuisce: il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato nei modi previsti dalla legge.

La legge stabilisce altresì i casi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla « gestione delle imprese » e l'articolo 41 della Costituzione statuisce:

« l'iniziativa economica privata è libera; non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

la legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Il problema della dimensione aziendale e della dimensione ottima dell'impresa non è, quindi, un problema che interessi esclusivamente i titolari dell'impresa (a maggior ragione se società), perchè l'espansione e la razionalizzazione dell'attività economica, costituiscono un interesse generale delle società. Il che spiega come di volta, in volta, attraverso il congegno di varie agevolazioni fiscali si è cercato di aiutare le operazioni atte a meglio dimensionare e razionalizzare le dimensioni dell'impresa.

Provvedimenti di carattere vario — sul settore delle imposte indirette e delle imposte dirette — e temporaneo a seconda delle mutevoli situazioni che la realtà economica di volta in volta ha creato.

Ma gli interventi furono resi più necessari per risollevare le nostre attività industriali e commerciali dalle posizioni di disagio so praggiunte dopo gli eventi bellici e del 1915-1918 e del 1940-45.

E se — nel campo delle società — operazioni di trasformazione e di fusione sono riconosciute utili in periodo di ordinaria evoluzione economica, sono a maggior ragione non utili ma, talvolta, necessarie, per poter conseguire strutture industriali e commerciali che possano essere competitive con le altre industrie degli altri Paesi, in specie con quelli del Mercato comune.

Ancora interventi d'ordine fiscale sono necessari per favorire la razionalizzazione e la concentrazione delle imprese, ai fini di ridurne i costi, come misura di carattere anticongiunturale.

Il diminuire i costi — attraverso una più razionale dimensione aziendale — giova alla produzione, giova a creare nuove fonti di lavoro, dà la possibilità di creare un lavoro rimunerativo e la stabilità della moneta e dei prezzi, necessaria per superare la crisi, è collegata alla idoneità competitiva delle nostre industrie ed attività commerciali nei confronti della produzione straniera.

Non è che si favoriscono le società a danno dell'erario, giacchè, ove non vi fossero queste agevolazioni, operazioni di fusione, di concentrazione non avverrebbero, ma anzi dando la possibilità alle nostre imprese societarie di meglio dimensionarsi daremo la possibilità di rassicurata produzione ed utilità di tutti i settori della produzione e del fisco che vedrebbe allargate le varie basi imponibili. Ancora — come giustamente è stato rilevato dal ministro Tremelloni in sede di Commissione — mon si deve confondere la situazione di monopolio con la dimensione aziendale — derivante dalla fusione, concentrazione, o apporto di complesso aziendale — che sono due cose profondamente diverse.

La nostra è la dimensione aziendale più bassa del mondo, siamo al di sotto della dimensione ottima dell'impresa, avendo un costo economico e sociale elevatissimo.

È necessario, quindi, accentuare la dimensione delle nostre imprese, a meno che non si voglia compiere la follia di chiuderci in casa per fare dell'autarchia.

E d'altronde opportunamente l'articolo 3 stabilisce che se il capitale della società che ne risulta, per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, o l'aumento della società che permane supera il miliardo di lire le agevolazioni previste non potranno essere concesse se non quando sia stato accertato che le società operano in unico settore produttivo industriale o commerciale e che tali operazioni hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva, non essendo incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libera concorrenza.

* * *

Nella Commissione si ebbe non breve discussione sul contenuto di tutti gli articoli in ispecie degli articoli 1, 2 e 3.

E all'ultimo comma dell'articolo 1, è stato presentato dai colleghi Bonacina e Salerni un emendamento aggiuntivo, poi ritirato, e fatto proprio dai colleghi di parte comunista, votato e respinto dalla maggioranza, del seguente tenore: «sempre che le operazioni stesse intervengano tra società le quali non abbiano come scopo sociale principale, la compravendita di aeree edificative,

ovvero la costruzione di edifici destinati a vendita o locazione ».

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246, dice: «è parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale »; il che presuppone che ove non vi fosse tale disposto, le operazioni di fusione o trasformazione non importando un trasferimento, non renderebbero operante l'articolo 2 della stessa legge, sicchè - non rimuovendo tale ostacolo - nel momento nel quale si creano delle agevolazioni fiscali per rendere possibile le operazioni di fusioni, di trasformazione, di concentrazioni, si darebbe luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sulle aree fabbricabili, non essendoci trasferimento, nel mentre tale tributo sarebbe poi, corrisposto ove si alienassero le aree, od ove, nel decennio non si verificasse alcun trasferimento, il che vorrebbe dire che i soggetti dell'imposta sarebbero colpiti due volte per lo stesso oggetto.

* * *

I casi sui quali è richiamata la nostra attenzione (articolo 1), sono le trasformazioni, le fusioni, le concentrazioni di società.

Nulla è a dirsi per la trasformazione e la fusione (articoli 2498 e 2501 del Codice civile) ma per la concentrazione è bene il rilevare che questa può avvenire mediante apporto di qualche attività singola, mediante apporto di un complesso organico, mediante apporto di un'industria o di un ramo di essa.

La lettera c) dell'articolo 1, parla di apporto di complesso aziendale e tale concetto

è ribadito nel secondo comma dell'articolo 2 e per complesso aziendale dovrebbe intendersi - come già ebbe a risultare dalla discussione al disegno di legge 7 aprile 1959, stampato n. 451, e al Senato e alla Commissione della Camera dei deputati — non solo l'insieme dei beni che costituiscono lo strumento necessario per il raggiungimento dello scopo sociale, quale sia la natura di tali beni, (relazione Vicentini) e quindi complesso aziendale, oltre ad uno stabilimento, è, indubbiamente, anche il portafoglio di una società di assicurazione o di una sua filiale quando sia apportato ad altra società di tal genere, l'insieme dei depositi e dei rapporti creditizi di una banca o di una sede, conferite ad un istituto di credito, un complesso di pacchetti azionari, apportati ad una società il cui oggetto sociale sia, in tutto od in parte, quello di una finanziaria, ma anche quei beni, che pur non costituendo di per sè un insieme atto al raggiungimento di uno scopo industriale, tuttavia combinandosi con quelli già posseduti dalla società cui sono apportati, ne potenziano la capacità produttiva.

* * *

Pur omettendo di ricordare altri rilievi emersi dalla discussione nell'ambito della Commissione, che d'altronde riaffioreranno dalla discussione dell'Aula, data l'importanza che riveste il disegno di legge per poter dare respiro alle nostre aziende onde adeguarle alle sopraggiunte non favorevoli situazioni di mercato interno ed estero, confido che i colleghi ne vorranno approvato il testo come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CONTI. relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonchè alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000:

- a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;
- b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quella in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente;
- c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;
- d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende soe di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione ciali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.

Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Art. 3.

Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della

concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale della società che permane, supera 1 miliardo di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze:

- a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva;
- b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 1 miliardo di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si ap plica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Art. 4.

Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.

Fino a quando non sarà costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto è emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio e composto di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e di tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.

Art. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonchè una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa.

Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per

legislatura iv - 1963-65 — disegni di legge e relazioni - documenti

ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1, debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente articolo 3.